



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

C. A. P. 12024

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0175) 230.121 - 2
Fax (0175) 239.003

REGOLAMENTO COMUNALE

per

l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale

CAPO 1 - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento, come previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145, ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione.

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualità di agente di Pubblica Sicurezza saranno dotati delle seguenti armi:

- personale maschile: Marca BERSA calibro 9 corto
Marca BERETTA calibro 9 corto
- personale femminile: Marca BERSA calibro corto
Marca BERETTA calibro corto

Non si ritiene necessario dotare la Polizia Municipale:

- a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
- b) di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale o zoofila.

CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 3 - Acquisto delle armi e del munizionamento.

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sarà disposto con deliberazione della Giunta Comunale.

Gli estremi delle fatture relative verranno trascritti sul registro di carico e scarico di cui all'art. 6.

Art. 4 - Deposito delle armi. Consegretario.

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armoria e pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del servizio;
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 5 - 7 - 8 e 9.

L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito al Sindaco o assessore delegato, al responsabile del servizio di Polizia Municipale, al personale addetto ai servizi connessi per il tempo strettamente necessario e sotto la responsabilità del responsabile del servizio se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto, diverso da quello dove sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio di Polizia Municipale le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli agenti di Polizia Municipale, saranno conservate prive di fondina e di munizioni, nell'Ufficio del responsabile del servizio, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate dal responsabile del servizio che ne risponde.

Art. 6 - Registro di carico delle armi e delle munizioni.

L'Ufficio di Polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle munizioni, le ispezioni, le riparazioni, i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di Polizia Municipale.

Art. 7 - Consegna delle armi e del munizionamento.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma.

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;-

- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 21 e 22.

Art. 9 - Controlli e sorveglianza.

Controlli periodici sono effettuati dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 6.

Il Sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del servizio di Polizia Municipale dispongono controlli ed ispezioni interne.

Art. 10 - Doveri del responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 11 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

Dello smarrimento o del furto d'armi o parti di esse nonchè delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio del locale Comando Stazione Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco per la valutazione del caso e l'adozione degli opportuni provvedimenti.

CAPO III - TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 12 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, tutti i servizi di Polizia Municipale ad esclusione di quelli previsti dal successivo art. 13, ed in particolare:

- a) tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
- b) tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione delle Ordinanze;
- c) servizi di Polizia Stradale;
- d) servizi di pattugliamento;

Al personale di Polizia Municipale l'arma è assegnata in via continuativa.

Art. 13 - Determinazione dei servizi svolti senza armi.

Sono svolti di norma senza armi i seguenti servizi:

- a) assistenza alle sedute del Consiglio Comunale;
- b) cerimonie religiose quando non comportino servizi di Polizia Stradale.

Art. 14 - Servizi prestati con arma.

Gli addetti alla Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva per le armi monofilari; per quelle bifilari il corredo del caricatore di riserva è facoltativo.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 Legge n. 65/1986) viene prestato servizio in abito civile, nonchè fuori dal servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 15 - Modalità per l'assegnazione dell'arma.

L'assegnazione dell'arma viene fatta in via continuativa ed è disposta dal Sindaco per il periodo determinato dal rapporto di servizio con l'ente.

Sul provvedimento di assegnazione dovrà essere indicato:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.)
- d) la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco provvede alla revisione dei provvedimenti di assegnazione.

Art. 16 - Prelevamento e versamento dell'arma.

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 15, nel registro di cui all'art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato in provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dalla amministrazione o dal Prefetto.

Art. 17 - Servizi di collegamento, di rappresentanza.

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia essendo assegnata l'arma in via continuativa agli addetti della Polizia Municipale, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento e in tutti i casi di esigenze di servizio o comunque per raggiungere il Comune dal proprio domicilio e viceversa al luogo di residenza anche se ubicato fuori dal territorio comunale.

Art. 18 - Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agenti di Pubblica Sicurezza, in quali effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale presso il cui comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 17 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 19 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Gli addetti alla Polizia Municipale che collaborano con le forze di polizia dello stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 20 - Assegnazione dell'arma per difesa personale.

Il Sindaco, nei casi di grave e comprovata necessità di difesa personale necessaria anche al di fuori dei limiti territoriali di cui a riscontri obiettivi di attinenza al servizio, con provvedimento specificatamente motivato, propone al Prefetto l'emanazione di autorizzazione per porto d'arma per difesa personale.

Stante la causa di servizio, gli eventuali oneri fiscali sono a carico dell'ente.

Art. 21 - Addestramento.

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di Saluzzo id altro convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il provvedimento dovrà essere comunicato al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli che fra esso svolgono particolari servizi.

Art. 22 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata nell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 24 - Comunicazione del regolamento.

Il presente regolamento, che costituisce norme integrativa del Regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di governo così come disposto dall'art. 11 della Legge 06.03.1986, n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art.2 comma 2°, del D.M. 04.03.87, n. 145;

Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7 marzo 1986, n.65;
- alle Leggi regionali sulla Polizia locale;
- al D.M. 04.07.1987, n. 145;

Infine dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 26 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

INDICE PER ARTICOLO

Articoli	descrizione
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Tipo delle armi in dotazione
	CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO
3	Acquisto delle armi e del munizionamento
4	Deposito delle armi - Consegnatario
5	Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento
6	Registro di carico delle armi e delle munizioni
7	Consegna delle armi e del munizionamento
8	Doveri dell'assegnatario dell'arma
9	Controlli e sorveglianza
10	Doveri del responsabile del servizio
11	Denuncia di smarrimento o furto dell'arma
	CAPO III - TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI
12	Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.
13	Determinazione dei servizi svolti senza armi
14	Servizi prestati con arma
15	Modalità per l'assegnazione dell'arma
16	Prelevamento e versamento dell'arma
17	Servizi di collegamento e rappresentanza
18	Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto
19	Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
20	Assegnazione dell'arma per difesa personale
	CAPO IV - ADDESTRAMENTO
21	Addestramento
22	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

23

Pubblicità del regolamento

24

Comunicazione del regolamento

25

Leggi ed atti regolamentari

26

Entrata in vigore del presente regolamento.